

Registro Generale N. 000047/2022 del 01/02/2022

**Determinazione del Dirigente del
Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Ricorso in appello al Consiglio di Stato, R.G. n. 10340/2021, avverso la sentenza del TAR
Emilia - Romagna, sede di Bologna - Conferimento di incarico di difesa in giudizio relativa alla
fase di merito dinanzi al Consiglio di Stato - CIG ZB434F5666**

Premesso che

- al protocollo generale del Comune di Carpi, al n. 50533 del 20/10/2015, perveniva ricorso al T.A.R. per l'Emilia Romagna, presentato dalla ditta OIKOS s.r.l. (c.f. e p.iva 03027030364), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Montorsi del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Lolli del Foro di Bologna, in Bologna, 40124, Galleria Cavour n. 8;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 17/11/2015, la Giunta medesima autorizzava il Sindaco del Comune di Carpi, Alberto Bellelli, a resistere nel giudizio avanti al T.A.R. per l'Emilia Romagna sopra citato;
- con determinazione dirigenziale n. 888 del 17/12/2015, a firma del Dirigente responsabile del Settore A9 – Pianificazione e sviluppo urbanistico, ad oggetto *“Incarico legale per difesa in giudizio a seguito di ricorso presentato da OIKOS Srl, avanti al Tar Emilia Romagna, contro il Comune di Carpi per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’atto Prot. 35646 del 03.08.2015”*, veniva affidato *“l’incarico per la difesa del Comune nel procedimento in oggetto all’ Avv. Malagodi Stefania, dello Studio Legale Perrucci – Malagodi”*;
- sul procedimento contenzioso instaurato con il suddetto ricorso, con sentenza Reg. prov. coll. n. 799/2021, pubblicata in data 30.09.2021, il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, Seconda Sezione, pronunciava come segue:
*“- dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso;
- condanna la società ricorrente al pagamento degli onorari di giudizio a favore dell’amministrazione resistente che liquida in Euro quattromila/00 oltre oneri ed accessori di legge, in considerazione del modesto valore economico della controversia e della limitata complessità delle questioni trattate;”*;

Premesso altresì che

- in data 1/12/2021, in atti al protocollo generale del Comune di Carpi al n. 2544 del 18/01/2022, è stato notificato tramite pec al Comune di Carpi, presso il difensore costituito nel sopra richiamato giudizio di primo grado, Avv. Stefania Malagodi, all’indirizzo PEC stefania.malagodi@ordineavvmodena.it, ricorso *“per l’annullamento e/o la riforma della sentenza del T.A.R. dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, Seconda Sezione, n. 799/2021, pubblicata il 30.09.2021, notificata in data 07.10.2021, con cui è stato respinto il ricorso di primo grado R.G. n. 927/2015”* da parte di OIKOS S.R.L., con sede in Carpi (MO), Via Cremaschi, n. 7, c.f. e p. iva 03027030364, in persona del legale rappresentante e amministratore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Montorsi (Via Battisti 5, 41121, Modena - Mo) e Marco Vignoli (con studi in Via Pellico 33, 41012, Carpi - Mo e Via Ciro

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- Menotti 24, 41125, Modena - Mo), entrambi del foro di Modena;
- nel suddetto ricorso al Consiglio di Stato il ricorrente *“insiste per l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile.*
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato versato nei due gradi di giudizio, nonché di ogni altro accessorio di legge.”
 - il predetto ricorso è stato esperito contro il Comune di Carpi, nella persona del Sindaco pro tempore, e contro l'Unione delle Terre d'Argine, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

Vista la relazione esplicativa delle motivazioni per le quali è opportuno resistere in giudizio, a firma del Responsabile unico sportello per l'edilizia, Geom. Antonino Meraglino, acquisita al prot. n. 3922 del 25/01/2022;

Dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 7 del 25/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha deliberato *“di autorizzare il Sindaco del Comune di Carpi, per le motivazioni indicate in premessa, a resistere nel giudizio avanti al Consiglio di Stato, promosso con ricorso notificato al Comune di Carpi e acquisito al protocollo dell'Ente n. 2544 del 18/01/2022, R.G. 10340/2021, ed a costituirsi in giudizio con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all'incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, relativamente alla fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato, nonché la facoltà di aggiungere motivi, di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;”*

Considerato che l'Unione delle Terre d'Argine con deliberazione di Giunta n. 6 del 26/01/2022, disponeva

“di autorizzare il Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine, per le motivazioni indicate in premessa, a resistere nel giudizio avanti al Consiglio di Stato, promosso con ricorso notificato all'Unione delle Terre d'Argine e acquisito al protocollo dell'Ente n. 4404 del 25/01/2022, R.G. 10340/2021, ed a costituirsi in giudizio con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all'incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, relativamente alla fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato, nonché la facoltà di aggiungere motivi, di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;” e, tra l'altro, dava mandato al Dirigente del Settore Sviluppo Economico di attivare tutte le procedure necessarie per provvedere al rimborso delle spese legali di competenza dell'Unione delle Terre d'Argine, sulla base della quantificazione sopra richiamata, e disponeva di sottoporre *“al legale che sarà incaricato ogni più opportuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per utilmente agire nei confronti del ricorrente”;*

“di dare atto che per far fronte alla spesa per l'affidamento dell'incarico legale in questione, non avendo a disposizione risorse per detta spesa, si rende necessario effettuare:

- un prelievo dal Fondo Spese Legali di € 2.283,84 (duemiladuecentoottantatre/84), per la quota di competenza, con storno dalla voce di bilancio 741.00.01 dal “FONDO SPESE LEGALI”, da destinare alla voce di bilancio n. 30.00.24 (nuova) “CONSULENZE ED INCARICHI LEGALI DELL'UNIONE – SVILUPPO ECONOMICO – SUAP”;

- un prelievo dal Fondo di Riserva cassa di € 2.283,84 (duemiladuecentoottantatre/84), per la quota di cassa, con storno dalla voce di bilancio 740.00.02 dal “FONDO DI RISERVA DI CASSA” che presenta la necessaria disponibilità, da destinare alla voce di bilancio n. 30.00.24 “CONSULENZE ED INCARICHI LEGALI DELL’UNIONE – SVILUPPO ECONOMICO – SUAP”;
- che i prelievi dal Fondo Spese Legali e dal Fondo di Riserva di cassa vengono disposti contestualmente con il presente atto con conseguente variazione di Bilancio di previsione 2022-2024 (allegato 1), e al PEG 2022-2024 (Allegato 2);
- ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 24), lett. b), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, “i prelievi dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”

Considerato altresì che il Dirigente del Settore U7 – Sviluppo economico, con determinazione dirigenziale n. 32 del 28/01/2022, disponeva quanto segue

“di delegare al Comune di Carpi

la gestione dell’affidamento dell’incarico di difesa in giudizio, relativamente alla fase di merito dinanzi al Consiglio di Stato, dell’Unione delle Terre d’Argine, nel ricorso proposto avanti il Consiglio di Stato, R.G. 10340/2021, la relativa formalizzazione del medesimo tramite apposito disciplinare, nonché il pagamento della quota di competenza dell’Unione delle Terre d’Argine pari al 40% del totale (€ 5.709,60), corrispondente a complessivi € 2.283,84;

di impegnare la somma di € 2.283,84 alla voce di bilancio n. 30.00.24 “CONSULENZE ED INCARICHI LEGALI DELL’UNIONE – SVILUPPO ECONOMICO – SUAP”, al fine di rimborsare il comune di Carpi per la somma anticipata a titolo di pagamento della quota di competenza dell’Unione delle Terre d’Argine.”;

Dato atto che presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;

Ritenuto che il servizio legale di cui in oggetto rientri tra quelli individuati dall’art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per i quali è prevista l’applicazione del decreto medesimo;

Evidenziato che

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all’art. 17 si applica l’art. 4, il quale prevede che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ((dei contratti attivi,)) esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.”;
- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, esplicano l’applicazione dei suddetti principi all’affidamento di servizi legali;
- ai sensi dei par. 3.1.4. e 3.1.4.1. “3.1.4 L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti

pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tal opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale.”;

Ribadito che con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 888 del 17/12/2015, ad oggetto *“Incarico legale per difesa in giudizio a seguito di ricorso presentato da OIKOS Srl, avanti al Tar Emilia Romagna, contro il Comune di Carpi per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’atto Prot. 35646 del 03.08.2015”*, veniva affidato *“l’incarico per la difesa del Comune nel procedimento in oggetto all’ Avv. Malagodi Stefania, dello Studio Legale Perrucci – Malagodi”*;

Dato atto che

- dal curriculum vitae del professionista, di cui al protocollo n. 3969 del 25/01/2022, emergono formazione pluriennale in materia amministrativistica ed esperienza pluriennale in materia di contenzioso amministrativo su svariate tematiche;
- in data 24/01/2022 è pervenuto preventivo (prot. 3903 pari data), da parte del legale medesimo, per l'attività di difesa in giudizio relativa alla fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato, esclusa l'eventuale fase cautelare, del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine nel ricorso proposto avanti il Consiglio di Stato, R.G. n. 10340/2021, sopra menzionato;
- tale preventivo stima un costo lordo complessivo del servizio di € 5.709,60, comprensivo di spese generali al 15%, contributo previdenziale del 4% e iva del 22%, per un importo imponibile di € 4.680,00, il quale costituisce l'importo stimato per il servizio legale di cui trattasi;
- tale preventivo, strutturato sulla base del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità della stessa, risulta maggiormente economico rispetto alle tariffe minime perviste dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n 37 del 8 marzo 2018;
- con nota agli atti del protocollo comunale al n. 447 del 26/01/2022, il professionista quantificava *“le percentuali di ripartizione dei costi per l’attività difensiva da svolgere nel giudizio avanti il Consiglio di Stato”* rispetto al preventivo sopra richiamato, rispettivamente nel 60% (corrispondente ad € 3.425,76) a carico del Comune di Carpi e nel 40% (corrispondente ad € 2.283,84);

Evidenziato che la Giunta comunale, con la sopra richiamata deliberazione n. 7 del 25/01/2022, ha altresì deliberato quanto segue:

“di dare atto che la spesa stimata per il servizio di € 5.709,60, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 00030.00.57 *“Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali”* del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);

di dare mandato al Segretario generale di attivare tutte le procedure necessarie e conseguenti alla presente deliberazione in merito al conferimento dell’incarico di difesa in giudizio relativamente alla fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato, del Comune di Carpi nel ricorso proposto avanti il

Consiglio di Stato, R.G. 10340/2021, in termini urgenti, stante la necessità di costituirsi nel giudizio in tempo utile, nonché di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, tenendo conto dell'opportunità di avvalersi dell'avv. Stefania Malagodi, del Foro di Modena, Viale Vittorio Veneto n. 236, 41058, Vignola (MO);

***di dare atto**, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, provvederà alla firma della procura alle liti, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Carpi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;*

***di sottoporre** al legale che sarà incaricato ogni più opportuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per utilmente agire nei confronti del ricorrente;"*

Dato atto che l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente deliberazione (allegato A);

Considerati

- la consequenzialità tra la vertenza instaurata a seguito del ricorso di cui in oggetto e la vertenza dalla quale è scaturita la sentenza oggetto di impugnazione, nonché l'ambito riguardato dalla materia del contendere;
- il curriculum dell'Avv. Stefania Malagodi, dal quale emergono formazione pluriennale in materia amministrativistica ed esperienza pluriennale in materia di contenzioso amministrativo su svariate tematiche;
- l'importo previsto dal preventivo di € 4.500,00, oltre contributo previdenziale del 4% e iva del 22%, per un totale di € 5.709,60, comprensivo di spese generali 15%, cpa 4%, e iva al 22% il quale costituisce l'importo stimato per il servizio legale di cui trattasi;

Ribadito che tale preventivo, strutturato sulla base del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità della stessa, risulta maggiormente economico rispetto alle tariffe minime previste dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 37 del 8 marzo 2018;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024.";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria.";

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, con l'affidamento dell'incarico legale all'Avv. Stefania Malagodi del Foro di Modena, Viale Vittorio Veneto n. 236, cap 41058, Vignola (MO), in ragione delle sopra esposte motivazioni;

Esaminati:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in materia di compensi per la professione forense;

Dato atto che il CIG assegnato dall'ANAC è il n. ZB434F5666, con oggetto "Difesa in giudizio relativa alla fase di merito dinanzi al Consiglio di Stato, esclusa l'eventuale fase cautelare, del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine R.G. n. 10340/2021";

Considerato che

- è stata acquisita, agli atti del protocollo comunale al n. 4608 del 26/01/2022, l'autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti, con indicazione degli estremi assicurativi;
- nello schema di disciplinare allegato viene previsto l'assolvimento degli oneri di bollo a carico del professionista incaricato;
- sono stati effettuati, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti;
- alcune delle verifiche poste in essere risultano ancora pendenti in quanto in attesa degli esiti da parte degli enti riceventi;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti, nelle versioni aggiornate,

- d.lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- d.lgs. n. 165/2001;
- d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", artt. 4, 17 e allegato IX;
- d.l. n. 78/2009 (convertito il l. n. 102/2009), art. 9, concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- d.lgs. n. 118/2011, inerente l'armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio, art. 74;
- l. 13 agosto 2010, n. 136 ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", art. 3;
- d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare gli artt. 15, 23 e 37, nonché l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC in materia di obblighi di pubblicazione, del. 1310/2016 e linee guida

- ANAC n. 12, approvate con del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali;
- regolamento dei contratti, approvato con delibera Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015;
 - regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 165/2017, in vigore dal 09/01/2018;
 - regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 11/02/2013;
 - la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

Determina

- **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l’incarico di difesa in giudizio nella fase di merito dinanzi al Consiglio di Stato, esclusa l’eventuale fase cautelare, del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine nel ricorso proposto avanti il Consiglio di Stato, R.G. n. 10340/2021, acquisito al protocollo dell’Ente al numero 2544 del 18/01/2021 - CIG ZB434F5666, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del disciplinare di incarico (**allegato A**), all’Avv. Stefania Malagodi del Foro di Modena, Viale Vittorio Veneto n. 236, cap 41058, Vignola (MO) – P.Iva. 01857280364, per un importo di euro € 4.500,00 oltre contributo previdenziale del 4% e iva del 22%, per un totale di € 5.709,60, comprensivo di spese generali 15%, cpa 4%, e iva al 22%;

- **di dare atto** che risultano ancora pendenti alcune delle verifiche poste in essere sull’affidatario;

- **di dare atto** altresì che

- l’Unione delle Terre d’Argine, con deliberazione di Giunta n. 6 del 26/01/2022, disponeva *“di dare atto che per far fronte alla spesa per l’affidamento dell’incarico legale in questione, non avendo a disposizione risorse per detta spesa, si rende necessario effettuare:*
 - *un prelievo dal Fondo Spese Legali di € 2.283,84 (duemiladuecentoottantatre/84), per la quota di competenza, con storno dalla voce di bilancio 741.00.01 dal “FONDO SPESE LEGALI”, da destinare alla voce di bilancio n. 30.00.24 (nuova) “CONSULENZE ED INCARICHI LEGALI DELL’UNIONE – SVILUPPO ECONOMICO – SUAP”;*
 - *un prelievo dal Fondo di Riserva cassa di € 2.283,84 (duemiladuecentoottantatre/84), per la quota di cassa, con storno dalla voce di bilancio 740.00.02 dal “FONDO DI RISERVA DI CASSA” che presenta la necessaria disponibilità, da destinare alla voce di bilancio n. 30.00.24 “CONSULENZE ED INCARICHI LEGALI DELL’UNIONE – SVILUPPO ECONOMICO – SUAP”;*
 - *che i prelievi dal Fondo Spese Legali e dal Fondo di Riserva di cassa vengono disposti contestualmente con il presente atto con conseguente variazione di Bilancio di previsione 2022-2024 (allegato 1), e al PEG 2022-2024 (Allegato 2);*
 - *ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 24), lett. b), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, “i prelievi dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”*”

- il Dirigente del Settore U7 – Sviluppo economico, con conseguente determinazione dirigenziale n. 32 del 28/01/2022, disponeva quanto segue
“di delegare al Comune di Carpi la gestione dell’affidamento dell’incarico di difesa in giudizio, relativamente alla fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato, dell’Unione delle Terre d’Argine, nel ricorso proposto avanti il Consiglio di Stato, R.G. 10340/2021, la relativa formalizzazione del medesimo tramite apposito disciplinare, nonché il pagamento della quota di competenza dell’Unione delle Terre d’Argine pari al 40% del totale (€ 5.709,60), corrispondente a complessivi € 2.283,84; di impegnare la somma di € 2.283,84 alla voce di bilancio n. 30.00.24 “CONSULENZE ED INCARICHI LEGALI DELL’UNIONE – SVILUPPO ECONOMICO – SUAP”, al fine di rimborsare il comune di Carpi per la somma anticipata a titolo di pagamento della quota di competenza dell’Unione delle Terre d’Argine.”;

- **di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di euro 5.709,60 (comprensiva di spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%), alla voce di bilancio n. 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);

- **di dare atto** che verrà accertata, conseguentemente, l’entrata di euro € 2.283,84, somma impegnata dall’Unione delle Terre d’Argine con la determinazione dirigenziale n. 32 del 28/01/2022, richiamata in premessa, per il rimborso della quota di costi per la difesa in giudizio, di spettanza dell’Unione medesima, anticipata dal Comune di Carpi, al meccanografico 3523 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso”;

- **di dare atto** che la formalizzazione dell’incarico, unitamente per il Comune di Carpi e per l’Unione delle Terre d’Argine, avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato;

- **di dare atto** che:

- il Cig assegnato dall’ANAC è il n. ZB434F5666, con oggetto “Difesa in giudizio relativa alla fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato, esclusa l’eventuale fase cautelare, del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine R.G. n. 10340/2021”
- la liquidazione delle competenze concernenti il presente atto verrà evasa entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura;
- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale del Comune di Carpi;

- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
GARUTI ANNA LISA

OGGETTO: Ricorso in appello al Consiglio di Stato, R.G. n. 10340/2021, avverso la sentenza del TAR Emilia - Romagna, sede di Bologna - Conferimento di incarico di difesa in giudizio relativa alla fase di merito dinnanzi al Consiglio di Stato - CIG ZB434F5666

| Euro | Piano Finanziario | Capitolo | Esercizio | CIG E CUP | Impegno N. |
|----------|-------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 5.709,60 | 1.03.02.11.999 | 300057 | 2022 | ZB434F5666 | 00549 |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

01/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa